

COMUNE DI BOBBIO
PROVINCIA DI PIACENZA

DISCIPLINA COMUNALE DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(ai sensi e per gli effetti del Titolo X del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114
nonché L.R. n. 12/25.06.1999 e Deliberazione della G.R. n. 1368/26.07.99)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2008

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO I

Art.1) Oggetto.

Art.2) Definizioni.

TITOLO II

Art.3) Classificazione dei mercati.

Art.4) Posteggi - Assegnazioni (Autorizzazione/concessione).

Art.5) Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art.6) Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento dei mercati.

Art.7) Settori Merceologici .

Art.8) Miglioria – Scambio.

Art.9) Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio. Piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi.

Art.10) Registro di Mercato e delle presenze degli operatori concessionari.

Art.11) Graduatoria dei concessionari – Graduatoria degli spuntisti.

Art.12) Assegnazione posteggi temporaneamente liberi.

Art.13) Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature. Corretta modalità di vendita.

Art.14) Orari.

Art.15) Subingressi – Reintestazioni.

Art.16) Circolazione e sosta nell'area di Mercato.

Art.17) Canone utilizzo Suolo Pubblico ed allacciamento elettrico.

Art.18) Norme Igienico-Sanitarie.

Art.19) Accesso agli atti amministrativi.

Art.20) Prescrizioni in materia di sicurezza.

Art.21) Mercati Straordinari - Mercati Saltuari.

Art.22) Revoca – Sanzioni.

TITOLO III

Art.23) Disciplina mercato del Sabato – Istituzione e localizzazione del mercato.

Art.24) Normativa transitoria relativa ai mercati.

TITOLO IV

Art.25) Classificazione fiere.

Art.26) Fiere Straordinarie – Sagre.

Art.27) Assegnazione posteggi in concessione decennale – Prima assegnazione – Disciplina transitoria.

Art.28) Assegnazione secondo posteggio.

Art.29) Assegnazione temporanea di posteggi.

Art.30) Gestione del registro delle presenze maturate – Gestione delle presenze ed assenze dei concessionari di posteggio.

Art.31) Migliorie.

Art.32) Giornate ed orari.

Art.33) Posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art.34) Subingressi.

Art.35) Accorpamento con ampliamento.

Art.36) Scambio di posteggio.

Art.37) Revoca concessione.

Art.38) Procedure riferibili in generale alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche.

TITOLO V

Art.39) Disciplina Fiera di San Giovanni.

Art.40) Norma transitoria Fiera.

TITOLO VI

Art.41) Commercio in forma itinerante.

Art.42) Posteggi isolati.

Art.43) Vendite temporanee - Vendite occasionali.

Art.44) Pubblicità dei prezzi.

Art.45) Vendite straordinarie.

Art.46) Osservatorio Comunale.

Art.47) Abrogazioni.

TITOLO I

ARTICOLO 1

OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, nonché L.R. n.12 del 25.06.1999 e Deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.07.1999.

Lo stesso può essere aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno o quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI.

Le definizioni di:

- a) commercio su aree pubbliche
- b) aree pubbliche
- c) posteggio
- d) mercato
- e) fiera
- f) presenze sul mercato
- g) presenze in fiera

sono quelle espressamente elencate all'art. 27 - punto 1 - lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto Legislativo 114/1998.

Le definizioni di mercati e fiere:

- a) Ordinari;
- b) A Merceologia Esclusiva;
- c) Straordinari;

sono quelle espressamente elencate all'art. 6 - punto 1 - della L.R. n. 12/1999.

Si definisce inoltre :

- a) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;

- b) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- c) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- d) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- e) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- f) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- g) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- h) per gestore del mercato: il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita convenzione nel rispetto della vigente normativa;
- i) per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali: il Settore Affari Generali ed Istituzionali;
- j) per Servizio di Vigilanza: si intende il Comando di Polizia Municipale;
- k) per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria: si intende l'A.U.S.L. di Piacenza.

TITOLO II

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI.

- 1) In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art. 2) i mercati sono ulteriormente così specificati:

- a. mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b. mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - i. per settori merceologici;
 - ii. per specializzazioni merceologiche;
 - iii. per settori e specializzazioni merceologiche;
 - a. mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
 - b. mercati saltuari, quando trattasi di iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali.
- 1) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b. per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ARTICOLO 4

POSTEGGI ASSEGNAZIONI (Autorizzazione/Concessione).

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
- a. totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - b. sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.
- 1) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
- 2) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 3) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
- a. per incremento del numero di posteggi di un mercato;

- b. per istituzione di un nuovo mercato;
è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti;
- 1) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione di cui all'art. 28 - c.1 lett. a) del D. Lgs. 114/1998.

ARTICOLO 5

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

- 1) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, all'art. 6, comma 8 della legge regionale n. 12 del 1999 ed all'art. 7 punto D) della delibera reg. n. 1368/1999, applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b. maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;
- 1) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 2) Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un turn - over merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (massimo sei mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli. Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento;
- 3) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato;
- 4) Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 5) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti;

- 6) Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963 le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e del D.P.R. 300/1992 e dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma precedente, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione;
- 7) Non è ammesso alla spunta chi è titolare di concessione decennale per il periodo in uso;
- 8) I posteggi di cui al presente articolo in caso di assenza dei concessionari, possono essere assegnati in spunta a soggetti diversi dai produttori agricoli solo in caso di vendita di prodotti non alimentari.

ARTICOLO 6

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATI.

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a. trasferimento del mercato in altra sede;
 - b. trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato;
 - c. per riorganizzazione del mercato anche in seguito a trasformazione dello stesso a merceologia esclusiva;
- 1) Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
- 2) Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 3) Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabili, al periodo di cui l'Amministrazione Comunale detiene regolari registri di autorizzazioni per il commercio ambulante.

- 4) Gli operatori del mercato sono ordinati:
- a. secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b. secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 7

SETTORI MERCEOLOGICI.

Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett.a) del D.L. 114, possono essere rilasciate sia per un solo settore merceologico sia per entrambi. L'esercizio dell'attività sul mercato di riferimento è però vincolato all'osservanza del settore individuato per il posteggio assegnato.

Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ARTICOLO 8

MIGLIORIA – SCAMBIO.

Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art. 4 del presente regolamento, l'ufficio sviluppo economico provvede ad eseguire le operazioni di migioria. Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migioria, per occupare i posteggi liberi, come da modulistica predisposta dall'uff. sviluppo economico.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre.

Le migiorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art.11.

I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di migioria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b), c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n. 1368.

Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento e deliberazione consiliare di istituzione.

Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ARTICOLO 9

ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO - PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI.

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai e i due posteggi rimangono identificabili, attraverso la segnaletica orizzontale e numerica, in forma disgiunta ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

Il posteggio in uso non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

Ad opera del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita, con adeguato spazio di servizio fra i posteggi confinanti) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con questo Regolamento, e comunque sempre fatto salvo il rispetto degli spazi di scorrimento e di servizio attuali. Dove ve ne sia la possibilità, sono ammessi, su richiesta, ampliamenti o diminuzioni di superfici di posteggio di limitate entità e non superiori al 10% della superficie in concessione.

ARTICOLO 10

REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.

- 1) Registro di mercato.

Presso l'Ufficio Sviluppo Economico Comunale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a. la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- b. l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.

Copia della suddetta documentazione è depositata presso il Comando di Polizia Municipale e deve essere tenuta costantemente aggiornata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Sviluppo Economico.

1) Registro delle presenze ed assenze dei concessionari.

- a. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c) della legge regionale n.12 del 1999, non si considerano:
 - i. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - ii. le assenze maturate sui mercati straordinari.
- a. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
- b. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
- c. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.
- d. Le assenze dovute per sospensione attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

ARTICOLO 11

GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI.

- 1) A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio, (ai sensi del punto 7 dell'atto di G.R. n. 1368 del 26.07.1999) formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto dei due settori merceologici:
 - a. maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e del dante causa;
 - b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o a danti causa, così come precisato dall'art. 6 punto 4.
- 1) A cura dell'Ufficio Sviluppo Economico è predisposto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli spuntisti, formulata in base a:
 - a. maggior numero di presenze maturate nei mercati semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b. in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - c. in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di tipo A) su mercati nell'ambito del territorio nazionale;
 - d. è in ogni caso fatta salva la graduatoria del Ruolino di spunta esistente al momento della approvazione del presente Regolamento.
- 1) Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
- 2) La predetta graduatoria è consegnata all'inizio di ogni mese al comando di Polizia Municipale per lo svolgimento delle operazioni di spunta e, previa vidimazione per ogni giornata mercatale, ritornata alla fine del mese all'Ufficio Sviluppo Economico per gli aggiornamenti del numero di presenze e le integrazioni dovute.
- 3) Tale registro, durante il mese, deve essere tenuto presso il Comando di P.M. per le eventuali consultazioni da parte degli operatori commerciali che ne hanno diritto.
- 4) Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8,00 consegnando al vigile di mercato fotocopia dell'autorizzazione amm.va in suo possesso presentando anticipatamente all'ufficio competente domanda di partecipazione alla spunta con valenza annuale.

- 5) La mancata presenza per tre anni consecutivi, decorrenti dal 30 giugno 1999, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente articolo. I certificato medici presentanti dagli spuntisti relativi assenze effettuate non saranno conteggiate ai fini della presenza.

ARTICOLO 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI.

I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art.11 - punto B), tramite il Comando di Polizia Municipale.

La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio alle ore 08,00 e deve essere effettuata nel rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.

Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.

Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenze nella graduatoria.

La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dall'operazione di spunta.

Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 13

CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE - CORRETTA MODALITA' DI VENDITA.

- 1) I posteggiatori, entro le ore 08,00 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore, (es. soccorso stradale, avaria automezzo, etc.) sia possibile avvisare gli addetti comunali del Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a **30 minuti**, dopo di chè il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
- 2) Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore **06,00** e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, (07,30-13,45) se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
- 3) Lo sgombero ingiustificato del posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco comporta l'annullamento della presenza a tutti gli effetti.
- 4) Entro le ore **14,30**, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- 5) I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato ponendo gli automezzi secondo una unica linea e con unico fronte. Tutti i banchi dovranno, ai lati, essere sgomberi di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti fatte salve condizioni climatiche di maltempo previa verifica del personale di vigilanza mercatale. Eventuali esposizioni laterali di merci devono rimanere nello spazio espositivo assegnato, senza ampliamenti e consentendo il passaggio laterale di persone.

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione, non possono utilizzare la nuova struttura.

- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, a conferirli negli appositi punti identificati: in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti suddivisi nei punti identificati.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti negli appositi punti indicati.

- 7) Gli operatori devono adottare ogni mezzo per non sporcare il suolo pubblico (in particolare nei luoghi dove è stata rifatta la pavimentazione) ponendo sotto i mezzi che hanno perdite di

olio e/o gasolio un telo impermeabile (tipo linoleum) e non depositando direttamente a terra rifiuti putrescibili. Verranno eventualmente addebitati al responsabile i lavori di ripristino.

- 8) Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.
- 9) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 10) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo, pena l'allontanamento dal mercato.
- 11) E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 12) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

L'esposizione aerea di merci è consentita qualora non intralci il traffico pedonale e quello degli automezzi di mercato, (**minimo a 2 mt di altezza**) sempre rimanendo nelle dimensioni dello spazio assegnato.

- 13) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, fatto salvo casi esclusivi di cui al successivo art. 20.
- 14) Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Le disposizioni relative al presente articolo si intendono applicate anche agli operatori "spuntisti" per quanto non in contrasto con le modalità di accesso al posteggio.

ARTICOLO 14

ORARI.

- 1) Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a. degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere;

- b. realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
- 2) L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
 - 3) In ogni caso l'orario di vendita dovrà avvenire entro le ore 08,00 durante il periodo dell'ora legale ed entro le 08,30 durante il periodo dell'ora solare.

ARTICOLO 15

SUBINGRESSI - REINTESTAZIONI.

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione (in bollo).
E' ammessa un'unica istanza, se contestuale, per entrambe le volturazioni.
- 2) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 3) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
Sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/1999.
La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Sviluppo Economico e sul sito internet www.comune.bobbio.pc.it
- 4) In caso di rinuncia del posteggio da parte del titolare o in mancanza di trasferimento d'azienda, il posteggio resosi libero verrà assegnato seguendo la normativa prevista dalla legge.

ARTICOLO 16

CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO.

- 1) Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
- 2) E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 08,00. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.

- 3) E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.
- 4) In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale dopo apposita ordinanza comunale al riguardo.
- 5) E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne impediscono l'accesso.

ARTICOLO 17

CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTO ELETTRICO ED IDRICO.

- 1) Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.
- 2) Ugualmente verrà a parte computato il costo dell'energia elettrica utilizzata da parte degli operatori alimentari che occupano Piazza Duomo, attrezzata con allacci elettrici e idrici, sulla base dei KW richiesti.

ARTICOLO 18

NORME IGIENICO-SANITARIE.

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico – sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
- 2) I libretti di idoneità sanitaria o le attestazioni di frequenza ai corsi di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ARTICOLO 19

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

- 1) Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a. al registro delle presenze maturate sui mercati;

- b. alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
- 2) Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
- a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ARTICOLO 20

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

- 1) Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.
- 2) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.
- 3) Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, alle precise condizioni:
 - a. il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente:
 - i. Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma.
 - ii. Tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG.
 - iii. Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

- iv. Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate.
- v. Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati.

ARTICOLO 21

MERCATI STRAORDINARI - MERCATI SALTUARI.

- 1) I mercati straordinari in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
- 2) In caso di ricorrenze del tutto eccezionali possono essere autorizzati mercati saltuari, così come definiti dall'art.3, secondo le seguenti disposizioni:
 - a. i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:
 - i. le finalità dell'iniziativa;
 - ii. i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - iii. le aree richieste e le loro localizzazioni;
 - iv. le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - v. il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - vi. gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.
- 3) Il progetto di cui al comma 1 deve essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione comunale, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
- 4) Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo allo svolgimento del mercato, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
- 5) Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

ARTICOLO 22

REVOCA – SANZIONI.

- 1) La revoca dell'autorizzazione è disposta ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 114/1998 e art. 5 L.R. 12/1999:

- a. Chiunque violi gli art. 13 comma 5-8-10 e art. 14 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a euro 516,46.
- b. Chiunque violi tutte le altre disposizioni previste dal presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 258,23.

Così come previsto dall'art. 16 comma 1, della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- c. Il mancato pagamento dei tributi, canoni e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di mercato.
 - d. In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).
- 2) Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore a euro 516,46, da parte del Servizio Comunale competente.
 - 3) Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenze a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

TITOLO III

ARTICOLO 23

DISCIPLINA MERCATO DEL SABATO.

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO.

E' il mercato più antico del Comune in quanto se ne ha notizia perlomeno fin dal 1600. Nato come mercato di quotidiano consumo assunse via via nel corso degli anni caratteristiche diverse e mutevoli; agli inizi del 1800, oltre alla contrattazione di polleria, uova, ortaggi, frutta, erbaggi, telerie, pannine, bestiame bovino e maiali ed altre merci, viene introdotta anche la vendita dei grani di ogni genere, in primavera anche pali per le viti e nell'inverno legna da fuoco.

Nel corso dell'ottocento le merci piccole vengono vendute nella piazza davanti alla Chiesa del Duomo; mentre il momento più importante è quello della contrattazione del bestiame grosso in Piazza San Francesco (Foro Boario) dove si danno convegno, oltre ai negozianti locali e dei vicini Comuni anche operatori provenienti anche dalla vicina Lombardia.

Nell'ultimo quarantennio con la progressiva estensione residenziale e le modifiche apportate nel centro storico, le diverse articolazioni mercatali si trasferiscono oltre la cerchia del centro storico occupando Piazza Santa Fara, parte di Piazza San Lorenzo e Via di Corgnate, trasformandosi nel vero e proprio mercato attuale.

Causa la mutata politica agricola e l'abbandono delle aree montane, viene progressivamente abbandonato il mercato del bestiame in piazza San Francesco area foro boario, che viene definitivamente chiuso intorno agli anni 60/70.

Oggi il mercato offre soprattutto i generi di abbigliamento, telerie, articoli per la casa, frutta e verdura, alimentari, pesce, formaggi e salumi ed attrezzature agricole.

L'ultima determinazione mercatale risale alla deliberazione C.C. n. 69 del 05.10.1990.

Il mercato si svolge tutto l'anno ed è sospeso in coincidenza con le festività del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre e 26 dicembre in occasione delle quali, sentite le Associazioni di categoria del settore, l'Amministrazione Comunale può anticipare il giorno di svolgimento del mercato.

In occasione degli avvenimenti relativi alla Fiera di San Giovanni il termine del mercato viene anticipato di un'ora in modo di consentire la pulizia del suolo ed il successivo posizionamento delle bancarelle che partecipano alla fiera già dalle ore 14,00.

Il ruolino di mercato, aggiornato alla data **del 31.12.2007**, sul quale sono individuati i numeri progressivi dei posteggi e le merceologie esitate, è quello depositato presso l'Ufficio sviluppo economico e che qui costituisce Allegato A).

I posteggi riservati al settore alimentare e ai produttori agricoli potranno essere dati in concessione solamente ad operatori dei rispettivi settori.

E' ammessa l'operazione di spunta per un posteggio in aggiunta al numero fissato in organico qualora l'operatore ponga in vendita merceologia assolutamente assente dal mercato in detta

giornata a riproposizione tipica dell'"articolo mancante" su un posteggio da individuare di piccole dimensioni.

Le caratteristiche attuali del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: a merceologia esclusiva per settori alimentare e non alimentare;
- b) svolgimento: annuale, nelle giornate di sabato;
- c) ubicazione: Piazza Duomo, Piazza di Porta Frangula, Piazza Santa Fara, Vicolo del Pozzo, Piazza S. Francesco, Contrada di Porta Nova (parte);
- d) superficie complessiva dell'area: mq. 8.530;
- e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.722;
- f) totale posteggi: n. 67 di cui:
 1. n. 60 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - I. n. 13 per il *settore alimentare* di cui n. 3 in Piazza di Porta Frangula (*nn.01/1fr-02/2fr-03/3fr*) e n. 10 in Piazza Duomo (*nn 01/13d-02/6d-03/7d-04/1d-05/2d-06/3d-07/11d-08/5d-09/12d-10/10d*);
 - II. n. 47 per il *settore non alimentare*;
 2. n. 7 riservati ai *produttori agricoli* (*07/14sf-08/15sf-11/18sf-20/23sf-21/24sf*), di cui 2 riservati ai *produttori locali Bobbiesi* (*n.06/13sf -09/16sf*)

Per i dettagli tecnici si possono consultare:

ALLEGATO A) Ruolino concessionari di posteggi al 31.12.2007;

ALLEGATO B) Registro spuntisti al 31.12.2007;

ALLEGATO C) Planimetrie mercato – Localizzazione e dimensioni posteggi marcatali.

Qualora, una volta effettuate le operazioni di spunta, dovessero rimanere liberi posteggi di mercato potranno essere temporaneamente assegnati a ditte artigiane per l'esposizione dei prodotti di propria produzione e a produttori di prodotti alimentari tipici locali per attività promozionali.

ARTICOLO 24

NORMATIVA TRANSITORIA RELATIVA AI MERCATI.

- 1) Gli atti di concessione all'uso del posteggio sono prorogati di validità sino al decimo anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento, e verranno aggiornati con le modifiche apportate i seguito all'adozione dello stesso.

TITOLO IV

ARTICOLO 25

CLASSIFICAZIONE FIERE.

- 1) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge regionale n.12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
- 2) Le fiere sono così classificate:
 - a. fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b. fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - i. per settori merceologici;
 - ii. per specializzazioni merceologiche;
 - iii. per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c. fiere straordinarie, quando all'atto della loro istituzione, non è previsto che si svolgano con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
- 3) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
- 4) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b. per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ARTICOLO 26

FIERE STRAORDINARIE - SAGRE.

- 1) Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.31, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
- 2) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.

- 3) Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

ARTICOLO 27

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE.

PRIMA ASSEGNAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA.

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune ed in subordine sul territorio nazionale.
- 2) La disponibilità di posteggi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
Le modalità specifiche di svolgimento di tali operazioni verranno definite con successivo provvedimento da parte del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali al fine di garantire l'effettiva trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
- 3) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibile ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 4) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a. per incremento del numero dei posteggi della fiera;
 - b. per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
- 5) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a. nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b. previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglione.
- 6) Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, è fissato in 6 mesi a

decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento.

- 7) Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
- 8) Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 28 giugno 1999.
- 9) Ai sensi del comma 15 dell' art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998, a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 12/1999 la mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 10) In ogni caso, data la conformità e l'articolazione della Fiera di San Giovanni, il numero dei posteggi assegnabili in concessione decennale è fissato nel numero massimo di 60 (sessanta).

ARTICOLO 28

ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO.

- 1) Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
- 2) Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'articolo successivo.
- 3) Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

ARTICOLO 29

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI.

- 1) I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati, in via temporanea:
 - a. per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;

- b. per l'assegnazione di un eventuale secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
- 2) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale (da verificare a seguito di autocertificazione).
 - 3) La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
 - 4) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
 - 5) Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero ancora presenti posti vacanti, gli stessi non sono assegnati.
 - 6) Gli operatori che per comprovabili forze di causa maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice (entro il termine di gg. 30), il rimborso delle spese versate quale diritto di accesso alla manifestazione.
 - 7) L'istanza di assegnazione dei posteggi, seppur spedite regalmente entro i 60 giorni precedenti la manifestazione con raccomandata postale, che per disguidi non imputabili al Comune dovessero pervenire oltre sette giorni dalla ultima data indicata, saranno oggetto di una speciale graduatoria che potrà servire per l'assegnazione di eventuali posteggi disponibili all'ora di inizio delle operazioni fiera.

ARTICOLO 30

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE.

GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE

DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO.

- 1) E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n.12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, così come da "Archivio presenze storiche".
- 2) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per la validità della presenza è quindi obbligatorio rimanere sulla fiera per ambedue le giornate di svolgimento.

- 3) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 4) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla assenza.

ARTICOLO 31

MIGLIORIE.

- 1) Gli operatori concessionari di posteggio che intendessero utilizzare un posteggio diverso o di più ampie dimensioni devono presentare istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera semprechè il posteggio richiesto per miglioria non sia stato assegnato in concessione decennale. In subordine eventuali altre miglurie, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere concesse nella prima mattinata di svolgimento della fiera.
- 2) La migluria eventualmente concessa vale esclusivamente per l'edizione in corso della Fiera.

ARTICOLO 32

GIORNATE ED ORARI.

- 1) La Fiera si svolge di norma nel corso di due giornate (Sabato e domenica) che cadono più vicine al giorno di San Giovanni (24 giugno).
- 2) Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.
- 4) Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ARTICOLO 33

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

- 1) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
- 2) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/1963 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, o dall'art.19 L. 241/1990 comprovata con autocertificazione.
- 3) Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6 c. 8 L.R.12/1999), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 5) **I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 4 o con autocertificazione.**
- 6) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 34

SUBINGRESSI - TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE.

- 1) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/1999 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza. (Fatto salvo il diniego di condurre in abbonamento decennale un secondo posteggio come prescritto dall'art. 28).
- 2) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- 3) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- 4) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
- 5) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e dopo aver presentato istanza al Comune almeno il giorno precedente allo svolgimento della manifestazione.

ARTICOLO 35

ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO.

- 1) Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett. i) deliberazione G.R. 1368/1999.

ARTICOLO 36

SCAMBIO DI POSTEGGIO.

- 1) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2, lett. h, deliberazione C.R. 1368/1999) previa presentazione congiunta delle domande in bollo ed indicante il numero dei posteggi.

ARTICOLO 37

REVOCA CONCESSIONE.

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge regionale n.12 del 1999, la concessione è revocata alla terza assenza consecutiva.

ARTICOLO 38

PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

- 1) Per quanto attiene a:
 - assegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento – miglioria – canone d'uso;
 - Circolazione stradale – Prescrizioni in materia di sicurezza – Accesso agli atti;
 - Sistemazione delle attrezzature di vendita – modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie – Sanzioni;

si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V

ARTICOLO 39

DISCIPLINA FIERA DI SAN GIOVANNI.

L'unica che ancora si svolge dopo una interruzione quasi ventennale è la fiera di San Giovanni. Se ne hanno notizie sin dal secolo scorso ma questo non significa che le sue origini siano ancora più remote.

Nata come fiera del bestiame, nel corso degli anni la collocazione mutò diverse volte come, del resto, è mutata nel secondo dopoguerra: da Piazza San Francesco, alla zona del foro boario per arrivare dopo un periodo di sospensione nelle vie del centro storico nel 1990.

La fiera prevede un'area destinata ad espositori non commercianti su aree pubbliche che rientrano nell'ambito della Legge Regionale 43/1980 ora sostituita con L.R. n. 12 del 25.06.1999. Tali espositori sono ammessi esclusivamente in Piazza Duomo dove è da sempre istituito il mercato di prodotti biologici ed ecocompatibili e Piazza San Francesco.

Oltre che appuntamento commerciale, la fiera è anche momento di divertimento con la presenza di più di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante in piazza XXV Aprile e occasione di incontri a carattere culturale.

Sono ammesse le occupazioni dei tavolini e sedie dei bar-Ristoranti posti sul fronte della fiera, nonché l'esposizione di merci da parte degli esercizi commerciali in sede fissa per tutta la durata della fiera, per uno spazio limitato al fronte dell'esercizio pubblico o commerciale.

Le caratteristiche attuali della fiera sono le seguenti:

- a) classificazione: ordinaria, a merceologia libera;
- b) svolgimento in occasione della festività di San Giovanni;
- c) ubicazione: Piazza Duomo, Piazza Santa Fara, Piazza San Francesco, Largo Stefania Troglio, Via di Corgnate, Piazza XXV Aprile;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.300 circa;
- e) totale posteggi: n. 140 di cui:
 - I. n. 120 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - II. n. 15 riservati a produttori biologici ed artigianato ecocompatibile;
 - III. n. 5 riservati ai produttori agricoli;

Il dettaglio tecnico della Fiera è desumibile dalla documentazione allegata:

- a) Itinerario banchi di vendita Fiera di San Giovanni aggiornata edizione 2007;
- b) Archivio presenze storiche Fiera di San Giovanni aggiornata 2007;

ORARIO DI SVOLGIMENTO.

- a) I posteggiatori devono aver occupato il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell'area Fiera, relative al loro posteggio, entro le ore 15,00 del primo giorno di Fiera e possono sostare sino alle ore 24,00 della notte del giorno di conclusione della Fiera.
- b) Non è permesso sgombrare lo spazio prima delle ore 23,00 se non per intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombro).
- c) E' sempre fatto salvo il percorso per gli interventi d'emergenza: Ambulanza - VV.FF. - Polizia di Stato - Carabinieri - Polizia Municipale - mezzi di servizio comunali e dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno.

PAGAMENTO DELLE QUOTE FIERA.

- a) La riscossione dei tributi locali Cosap viene effettuata tramite bollettino di versamento in c.c.p. intestato al Comune, oppure, mediante pagamento diretto presso il posteggio riscosso dal personale di Vigilanza Urbana.
- b) E' discrezione della P.A. istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia della Fiera il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

ARTICOLO 40

NORMA TRANSITORIA FIERA.

- 1) Per la sola Edizione della Fiera di San Giovanni che si svolgerà nel corso del 2008 si osserverà la normativa regolamentare previgente, considerato che la data di approvazione del nuovo regolamento non ne permette la corretta pubblicità e completa applicazione.
- 2) E' fatto salvo il Ruolino delle Presenze dei soggetti concessionari riferito all'edizione della Fiera di San Giovanni 2007, di cui all'allegato D) del presente regolamento.

TITOLO VI

ARTICOLO 41

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

- 1) Durante lo svolgimento del Mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 1000 relativamente al perimetro della manifestazione.
- 2) Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della L.R. n. 12/1999 in possesso di autorizzazione di cui al D. Lgs. N. 114/1998, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
- 3) Le categorie di cui all'art. 4 - comma 2 - del D. Lgs. 114/1998 non possono svolgere attività in forma ambulante.
- 4) Non è ammessa alcuna forma di commercio itinerante nell'ambito della Strada Statale SS. 45 e SP per il Passo Penice,
- 5) Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali e nelle piazze, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
- 6) L'Ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.
- 7) Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 60 minuti nello stesso spazio.
- 8) Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 100 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.

ARTICOLO 42

POSTEGGI ISOLATI.

- 1) Sono assegnabili posteggi isolati su suolo pubblico nelle seguenti località e alle rispettive condizioni:
 - a. 3 posteggi permanenti (nella giornata di domenica) in loc. Passo Penice– limitatamente al commercio di prodotti alimentari ortofrutticoli, formaggi e salumi, e/o prodotti tipici.
- 2) I posteggi di cui alla lettera a) sono assegnabili con concessione annuale – limitata al periodo sopraindicato – e il criterio di assegnazione è l'ordine cronologico in base al registro di protocollo generale o della data di spedizione della raccomandata postale con a.r.
- 3) In caso di presentazione delle domande in pari data si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età.

- 4) Per gli anni successivi alla prima assegnazione il primo criterio di priorità per l'assegnazione dell'autorizzazione è stabilito dall'anzianità di presenza sul posteggio.
- 5) Gli orari di vendita per tali attività e le modalità specifiche di accesso all'attività saranno definiti con apposita ordinanza sindacale che dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche tipologie di utenti/consumatori.

ARTICOLO 43

VENDITE TEMPORANEE - VENDITE OCCASIONALI.

- 1) Le vendite temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.
- 2) Le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni:
 - a. attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
- 3) Le attività devono essere svolte:
 - a. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato
 - b. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ARTICOLO 44

PUBBLICITA' DEI PREZZI.

- 1) Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art. 43, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art. 14 del D. Lgs. 114/1998 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ARTICOLO 45

VENDITE STRAORDINARIE.

- 1) Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art. 15 del D. Lgs. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 46

OSSERVATORIO COMUNALE.

- 1) Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul Commercio su aree pubbliche al fine di:
 - a. avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b. dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche;
 - c. definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
- 2) Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazione sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.
- 3) Per il coordinamento delle diverse attività su area pubblica, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione dei risultati, potrà essere nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del competente settore comunale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
 - a. la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;

- b. la definizione e valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, delle esposizioni;
- c. della viabilità;
- d. dell'arredo urbano;
- e. delle manifestazioni;
- f. della segmentazione merceologica dell'offerta.

ARTICOLO 47

ABROGAZIONI.

- 1) Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali dei Mercati.